

N. 2955

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PERUZZOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1997

---

Modifica alla norma relativa all’uso del casco protettivo  
per gli utenti di motocicli

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», disciplina l'uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote e riproduce le disposizioni dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1986, n.3 (oggi abrogata dall'articolo 231 del medesimo decreto che, in vista del preoccupante dato statistico riguardante l'aumento di incidenti anche gravi in cui erano coinvolti conducenti di veicoli a due e tre ruote, aveva regolato una materia che non era prevista dal previgente testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Al riguardo va ricordato che la legge n.3 del 1986, pur rimettendo al Ministro dei trasporti la determinazione delle caratteristiche dei caschi, ne indicava quelle fondamentali anche in riferimento a quanto stabilito dal Regolamento n.22/02 emanato dall'Ufficio europeo delle Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa (ECE - ONU).

Il comma 1 dell'articolo 171 si limita a disporre che il casco da indossare sia conforme al tipo omologato secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti.

In realtà si tratta di una regolamentazione di terzo livello spettante al Ministro competente, delegato ad emanare una normativa, secondo i termini stabiliti dal codice della strada, tenendo conto sia delle finalità sopra esplicitate, sia delle norme e direttive comunitarie.

A tutt'oggi non esiste una direttiva comunitaria *ad hoc*.

Gli Stati membri dell'Unione Europea adottano il precitato regolamento (modificato con variazione 03) al fine di applicare norme di omologazione comuni, tendenti a ridurre o eliminare gli ostacoli che impediscono la libera circolazione delle merci.

Tale regolamento predispone che su tutti i caschi conformi ad un tipo omologato si applichi un'etichetta contenente oltre alla sigla DGM (Direzione Generale della Motorizzazione), al numero distintivo del Paese che ha rilasciato l'omologazione e al numero di omologazione, un numero di serie progressivo di produzione.

Il presente disegno di legge intende integrare la norma concernente l'obbligo di indossare il casco protettivo omologato durante la guida di un motociclo e, quindi, nei momenti di effettiva partecipazione alla circolazione e ai suoi rischi, fornendo informazioni relative all'indirizzo (di utilità nel caso in cui l'utente avesse un domicilio diverso da quello di residenza), al recapito telefonico e al gruppo sanguigno.

Tale iniziativa nasce dall'esigenza di intervenire tempestivamente nei confronti di chi, subendo traumi prodotti da incidenti, avesse necessità di interventi trasfusionali di plasma.

L'indicazione relativa al recapito domiciliare e telefonico offre la possibilità di contattare in tempo reale le persone conviventi del soggetto infortunato.

È importante segnalare che tale funzione preventiva è conforme al dettato costituzionale, che considera la salute dell'individuo anche interesse della collettività.

Per concludere, giova sottolineare che l'Unione Europea, con direttiva 94/10/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE (entrambe recepite in Italia ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 46 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e della legge 21 giugno 1996, n. 317) relativa alla proce-

dura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, non sembra porre vincoli agli Stati membri che ritengano necessario integrare una norma per aggiungere «altri requisiti» che rivestono un valore cogente a motivo del miglioramento della sicurezza sociale e della protezione delle persone.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 171, comma 1, alinea, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la parola «omologati» sono inserite le seguenti: «recante l'indirizzo, il recapito telefonico e il gruppo sanguigno di colui che utilizza il casco».

2. Le modalità dell'applicazione delle informazioni di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.